

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio, del 19 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1515/2002 del Consiglio, del 16 agosto 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina** 8
- Regolamento (CE) n. 1516/2002 della Commissione, del 23 agosto 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1517/2002 della Commissione, del 23 agosto 2002, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, recante misure specifiche in favore delle isole minori del Mar Egeo, per quanto riguarda la coltura di taluni prodotti agricoli, di patate alimentari e di patate da semina** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1518/2002 della Commissione, del 23 agosto 2002, che deroga, per talune regioni della Comunità, al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, relativamente al ritiro dei terreni dalla produzione** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 1519/2002 della Commissione, del 23 agosto 2002, recante deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda i pagamenti per superficie per determinati seminativi e i pagamenti per il ritiro dei terreni dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2002/03 ai produttori di talune regioni d'Italia** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 1520/2002 della Commissione, del 23 agosto 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 899/2002 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia** 18

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1521/2002 della Commissione, del 23 agosto 2002, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	19
--	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/669/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 5 agosto 2002, recante modifica alla decisione 2000/137/CE che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e revoca un impegno** 20

2002/670/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 agosto 2002, recante modifica della decisione 98/256/CE del Consiglio che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 3097]** 22

2002/671/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 agosto 2002, che modifica la decisione 97/569/CE al fine di inserirvi uno stabilimento rumeno di elaborazione di prodotti a base di carni di selvaggina ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 3102]** 25

2002/672/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 21 agosto 2002, recante modifica della decisione 97/468/CE al fine di inserirvi uno stabilimento della Groenlandia che produce carni di selvaggina ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 3094]** 26

2002/673/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 agosto 2002, recante approvazione dei programmi relativi all'effettuazione negli Stati membri di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici [notificata con il numero C(2002) 3112]** 27

2002/674/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 agosto 2002, che riconosce la Slovacchia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. [notificata con il numero C(2002) 3121]** 33

2002/675/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 23 agosto 2002, che accetta l'impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia** 34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1514/2002 DEL CONSIGLIO

del 19 agosto 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 358/2002 ⁽²⁾ (qui di seguito denominato «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, classificabili ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.

(2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 («periodo dell'inchiesta», o «PI»). L'analisi delle tendenze per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 marzo 2001 («periodo in esame»).

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3) In seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia, alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data inoltre la possibilità di essere sentite.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

(6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, all'occorrenza, le conclusioni definitive sono state opportunamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) In mancanza di osservazioni in merito, sono confermate la descrizione del prodotto e la definizione di prodotto simile di cui ai considerando 9-12 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Metodo generale

(8) In mancanza di osservazioni, è confermato il metodo generale adottato per stabilire i margini di dumping, descritto ai considerando 15-28 del regolamento provvisorio.

2. Margini di dumping

(9) In mancanza di osservazioni, sono confermati la determinazione del valore normale, il prezzo all'esportazione e il confronto per la Repubblica ceca, la Malaysia, la Repubblica di Corea e la Slovacchia, nonché la determinazione dello status di economia di mercato e la scelta del paese analogo per la Russia, di cui ai considerando 29-60 del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 56 del 27.2.2002, pag. 4.

- (10) Sono confermati i seguenti margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria:

Paese	Società	Margine di dumping (%)
Repubblica ceca	Mavet a.s., Trebic	17,6
	Bovex s.r.o.	22,4
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd	59,2
Repubblica di Corea		83,9
Slovacchia	Bohus s.r.o.	7,7
	Zeleziarne Podbrezova a.s.	15,0
Russia		43,3

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (11) In mancanza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie sulla definizione di industria comunitaria di cui ai considerando 61-62 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

1. Consumo comunitario

- (12) In mancanza di nuovi elementi d'informazione, sono confermate le conclusioni provvisorie relative al consumo sul mercato comunitario di cui ai considerando 63-64 del regolamento provvisorio.

2. Importazioni dai paesi interessati

Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame, volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dai paesi interessati

- (13) Il regolamento provvisorio ha concluso che, essendo soddisfatti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, fosse opportuno valutare cumulativamente le importazioni originarie dei paesi interessati. Si è riscontrato infatti che i margini di dumping accertati per tutti i paesi interessati erano superiori al livello minimo e che il volume delle importazioni non era trascurabile, e si è ritenuto opportuno procedere a una loro valutazione cumulativa date le condizioni di concorrenza esistenti sia tra i prodotti importati, sia tra questi e il prodotto simile fabbricato nella Comunità.

L'analogia di tali condizioni di concorrenza era evidenziata dal fatto che gli accessori per tubi importati e quelli fabbricati dall'industria comunitaria erano prodotti simili, distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali, in condizioni commerciali simili. Inoltre, i volumi di tutte le importazioni erano significativi e detenevano ingenti quote di mercato (aumentate tra il 1996 e il PI), e i prezzi praticati erano nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria; ciò ha comportato un ribasso dei prezzi di tale industria.

- (14) In mancanza di osservazioni su tali voci, sono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 65-67 del regolamento provvisorio.

Sottoquotazione dei prezzi

- (15) Un produttore esportatore slovacco ha sollevato obiezioni sul metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare i margini di sottoquotazione dei prezzi. Egli ha contestato in particolare il cosiddetto metodo dell'azzeramento, in base al quale non si tiene conto dei margini positivi dei modelli venduti a prezzi più elevati. Tale argomentazione poggia sulle conclusioni dell'organo d'appello dell'OMC relative alla causa sulla biancheria da letto⁽¹⁾ secondo le quali, in base agli elementi del caso, la pratica dell'azzeramento per accertare l'esistenza di margini di dumping — verificata nella fattispecie mediante un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione stabilita dalla Commissione — è risultata incompatibile con l'articolo 2.4.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.

- (16) Va sottolineato che l'organo d'appello dell'OMC si è limitato ad esaminare i casi di ricorso alla pratica dell'azzeramento per accertare l'esistenza di margini di dumping. Inoltre, l'accordo antidumping dell'OMC non stabilisce requisiti metodologici per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi.

- (17) In questo caso, comunque, visti i pochissimi modelli per i quali non si è riscontrata alcuna sottoquotazione, l'applicazione del metodo dell'azzeramento non comporta risultati sostanzialmente diversi, poiché la differenza tra il ricorso o meno all'azzeramento è inferiore all'1 %. In altri termini, i margini di sottoquotazione rimarrebbero significativi anche senza ricorrere a tale pratica. L'argomentazione è stata quindi respinta.

- (18) L'industria comunitaria ha obiettato che non si doveva procedere a un adeguamento per tener conto delle differenze relative allo stadio commerciale al fine di determinare il margine di sottoquotazione dei prezzi. Infatti, tanto i produttori esportatori quanto l'industria comunitaria forniscono la stessa categoria di clienti, ed operano quindi allo stesso stadio commerciale. È stato sostenuto inoltre che era pertanto giustificato solo un adeguamento per tener conto dei costi di sdoganamento.

- (19) Da un'analisi più approfondita delle informazioni disponibili è risultato che, in generale, tanto l'industria comunitaria quanto i produttori esportatori riforniscono nella Comunità lo stesso tipo di clienti, ossia i grossisti. Si è constatato, infatti, che i tre importatori non collegati che hanno collaborato, che esercitano l'attività di grossisti, si

⁽¹⁾ Comunità europea — dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India, WT/DS/AB/R, 1.3.2001.

sono riforniti sia presso l'industria comunitaria, sia presso i produttori esportatori dei paesi interessati. L'argomentazione è stata pertanto accolta e i margini di sottoquotazione sono stati adeguatamente riveduti. Il nuovo adeguamento è stato limitato ad un importo riguardante esclusivamente i costi di sdoganamento, sulla base delle informazioni fornite dagli importatori non collegati che hanno collaborato.

- (20) L'industria comunitaria ha poi contestato il livello del margine di sottoquotazione calcolato per un produttore esportatore slovacco, sostenendo che tale livello era incompatibile con quello del prezzo medio indicato dalle statistiche commerciali internazionali e dalle informazioni sul mercato.
- (21) Il calcolo dei margini di sottoquotazione dei prezzi è stato adeguatamente riveduto, e si è riscontrato un errore nel calcolo del prezzo all'esportazione utilizzato per determinare il margine di sottoquotazione di tale produttore esportatore. Il margine è stato pertanto riveduto.
- (22) Tenuto conto di quanto precede, le nuove e definitive medie ponderate dei margini di sottoquotazione dei prezzi, espresse in percentuale del prezzo dell'industria comunitaria, sono le seguenti:
- Repubblica ceca: da 19 % a 21 %
 - Malaysia: da 52 % a 72 %
 - Russia: 26 %
 - Repubblica di Corea: 23 %
 - Slovacchia: da 15 % a 36 %.

3. Situazione dell'industria comunitaria

- (23) Si rammenta che l'introduzione delle misure nei confronti della Cina, della Croazia e della Thailandia ha avuto un impatto positivo sulla situazione economica dell'industria comunitaria. La maggior parte degli indicatori del pregiudizio segnalava un andamento positivo nel periodo tra il 1996 e il 1998: la produzione, il tasso di utilizzazione degli impianti e il volume delle vendite erano aumentati, determinando un guadagno in termini di quota di mercato e un incremento dell'occupazione. Anche gli indicatori della redditività, quali il rapporto utili/perdite in percentuale del fatturato, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa, avevano registrato un andamento positivo. Tuttavia, dopo il 1998 la situazione economica dell'industria comunitaria ha registrato un generale peggioramento: mentre la produzione è rimasta relativamente stabile e il tasso di utilizzazione degli impianti, l'occupazione e le retribuzioni sono leggermente aumentati, indicatori essenziali quali il volume delle vendite e la quota di mercato, come pure la redditività, l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa e i prezzi, hanno registrato un calo. Sulla base di quanto precede e delle risultanze in materia di produttività,

investimenti, crescita ed entità del dumping, si era pertanto concluso provvisoriamente che l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio.

- (24) In mancanza di osservazioni, sono confermati i fatti e le cifre di cui ai considerando 72-87 del regolamento provvisorio.

4. Conclusioni in merito al pregiudizio

- (25) In mancanza di nuove osservazioni in merito, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 88 del regolamento provvisorio.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (26) Poiché non sono stati presentati nuovi elementi d'informazione sulla causa del pregiudizio, vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando 89-97 del regolamento provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (27) Poiché non sono stati presentati nuovi elementi d'informazione sull'interesse della Comunità, vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando 98-111 del regolamento provvisorio.

I. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (28) Sulla base del metodo di cui ai considerando 112-115 del regolamento provvisorio, è stato calcolato il livello di eliminazione del pregiudizio per stabilire l'entità delle misure definitive da adottare.
- (29) Un produttore esportatore ha sollevato obiezioni circa il livello del margine di profitto del 5 % utilizzato per stabilire il prezzo non pregiudizievole dell'industria comunitaria, sostenendo che fosse troppo elevato. Egli ha sostenuto inoltre che tale livello del margine di profitto non era sufficientemente illustrato nei documenti comunicati.
- (30) Per quanto riguarda la prima obiezione, tenuto conto dell'incidenza negativa del ribasso dei prezzi causato dalle importazioni oggetto di dumping sulla redditività dell'industria comunitaria, come risulta al considerando 71 del regolamento provvisorio, il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sulla base del livello di profitto che l'industria comunitaria avrebbe potuto ragionevolmente ottenere in assenza del dumping pregiudizievole. Come indicato al considerando 114 del regolamento provvisorio, un margine di profitto del 5 % è stato ritenuto ragionevole, dato che corrispondeva a quello effettivamente ottenuto dall'industria comunitaria nel 1997 su un mercato comunitario libero da importazioni

oggetto di dumping. In tale periodo erano infatti in vigore misure nei confronti della Cina, della Croazia e della Thailandia, e la quota di mercato detenuta dalle importazioni provenienti dai paesi interessati era ancora relativamente bassa. Si è ritenuto inoltre che tale margine di profitto avrebbe consentito all'industria comunitaria di effettuare gli investimenti necessari. Quanto alla seconda obiezione, va sottolineato che la Commissione ha spiegato in dettaglio nel documento comunicato su quale base fosse stato calcolato il livello del margine di profitto utilizzato per determinare il prezzo non pregiudizievole, come risulta anche al considerando 114 del regolamento provvisorio. Le obiezioni sono state pertanto respinte.

- (31) Inoltre, il medesimo margine di profitto è stato utilizzato per determinare il margine di pregiudizio nel procedimento relativo ai suddetti paesi, e non c'è motivo di ritenere che da allora la situazione sia sostanzialmente cambiata.
- (32) È quindi confermato l'impiego di un margine di profitto del 5 % sul giro d'affari per calcolare il livello non pregiudizievole dei prezzi.
- (33) Sulla base di quanto precede, è confermato il metodo utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio descritto ai considerando 112-115 del regolamento provvisorio.
- (34) Come riferito sopra a proposito dei margini di sottoquotazione dei prezzi, i margini di pregiudizio sono stati riesaminati e corretti nel caso di un produttore esportatore slovacco.

2. Forma e livello dei dazi

- (35) Alla luce di quanto precede e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping definitivo nei confronti della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia. Esso dovrebbe corrispondere al livello dei margini di dumping rilevati, tranne nel caso della Repubblica di Corea, il cui margine di pregiudizio è risultato inferiore al margine di dumping.
- (36) Sulla base di quanto precede, i dazi definitivi sono i seguenti:

Paese	Società	Dazio AD (%)
Repubblica ceca	Tutte le società	22,4
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd	59,2
	Altre	75,0
Russia	Tutte le società	43,3
Repubblica di Corea	Tutte le società	44,0
Slovacchia	Tutte le società	15,0

3. Riscossione dei dazi provvisori

- (37) Vista l'entità dei margini di dumping rilevati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
- (38) Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio col cambiamento della ragione sociale o con i cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. All'occorrenza, la Commissione procederà, sentito il comitato consultivo, a modificare debitamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.

4. Impegni

- (39) Si rammenta che un produttore esportatore slovacco ha offerto un impegno relativo ai prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Tale impegno è stato accettato nel regolamento provvisorio.
- (40) A seguito dell'istituzione di misure antidumping provvisorie, un produttore esportatore della Repubblica ceca ha offerto un impegno relativo ai prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Esso ha così accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Questa società fornirà anche periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità e la Commissione potrà così controllare efficacemente l'impegno. Inoltre, la struttura delle vendite di tale produttore esportatore è tale che la Commissione ritiene minimo il rischio di elusione dell'impegno concordato.
- (41) Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell'impegno da parte della società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente

⁽¹⁾ Commissione europea, DG Commercio, Direzione B, J-79 — 3/35 B-1049 Bruxelles.

almeno gli elementi elencati in allegato. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali. Qualora non venisse presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping.

- (42) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha ritenuto accettabile l'impegno offerto, e la società in questione è stata informata dei principali fatti, considerazioni e obblighi sui quali si basa tale accettazione.
- (43) Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.
- (44) Il suddetto impegno è accettato con decisione 2002/675/CE della Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificabili nei codici NC ex 7307 93 11 (codici TARIC 7307 93 11*91 e 7307 93 11*99), ex 7307 93 19 (codici TARIC 7307 93 19*91 e 7307 93 19*99), ex 7307 99 30 (codici TARIC 7307 99 30*92 e 7307 99 30*98) ed ex 7307 99 90 (codici TARIC 7307 99 90*92 e 7307 99 90*98), originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti fabbricati dalle seguenti società:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Repubblica ceca	Mavet a.s., Trebic	17,6	A323
	Tutte le altre società	22,4	A999
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan	59,2	A324
	Tutte le altre società	75,0	A999
Russia	Tutte le società	43,3	
Repubblica di Corea	Tutte le società	44,0	
Slovacchia	Tutte le società	15,0	A999

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, il dazio provvisorio non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica, classificabili al seguente codice addizionale Taric, prodotte e direttamente esportate (cioè spedite e fatturate) dalle società sottoindicate a una società che funge da importatore nella Comunità, sono esenti dal dazio antidumping istituito all'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica ceca	Bovex s.r.o., Hercikova 4, 612 00 Brno	A387
Slovacchia	Bohus s.r.o., Nálepškova 310, 976 45 Hronec	A329

⁽¹⁾ Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:
- a) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato, e
 - b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.

Articolo 3

Vengono definitivamente riscossi, all'aliquota del dazio istituito in via definitiva, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 358/2002 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, classificabili ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia. Qualora i dazi definitivi superino i dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 agosto 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

ALLEGATO

La fattura commerciale che accompagna gli accessori per tubi assoggettati a un impegno venduti nella Comunità dalla società devono contenere le seguenti informazioni:

- 1) L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».
- 2) Il nome della società menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale.
- 3) Il numero della fattura commerciale.
- 4) La data di rilascio della fattura commerciale.
- 5) Il codice addizionale Taric con il quale le merci che figurano nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.
- 6) L'esatta descrizione delle merci, e in particolare:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - la descrizione delle merci corrispondente all'NCP (ad esempio, «NCP 1...», «NCP 2...»),
 - il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione),
 - il codice NC,
 - la quantità (obbligatoriamente in tonnellate e in pezzi).
- 7) La descrizione delle condizioni di vendita, e in particolare:
 - il prezzo per tonnellata e per pezzo,
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - le condizioni di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
- 8) Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
- 9) Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata dalla [nome della società] nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2002/675/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2002 DEL CONSIGLIO**del 16 agosto 2002****recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

importazioni dei prodotti in esame da tali produttori esportatori sono state esentate dal dazio antidumping.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

B. REVOCA VOLONTARIA DELL'IMPEGNO COMUNEvisto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

- (4) La DTW, Niko Tube e NTRP hanno comunicato alla Commissione di voler revocare l'impegno comune. Pertanto, con decisione 2002/669/CE della Commissione ⁽⁶⁾, i nomi di tali imprese sono stati cancellati dall'elenco dei produttori da cui si accettano impegni ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2000/137/CE.

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 348/2000

considerando quanto segue:

- (5) In considerazione di quanto sopra e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, occorre modificare di conseguenza l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 348/2000 e sottoporre i produttori esportatori all'aliquota del dazio antidumping prevista per l'Ucraina dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 348/2000 (38,5 %),

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

- (1) Il 19 novembre 1998 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati (qui di seguito denominati «prodotti in esame») originari, tra l'altro, dell'Ucraina ⁽²⁾.
- (2) Nel febbraio 2000, con il regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio ⁽³⁾, tale procedimento ha portato all'istituzione di un dazio antidumping per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.
- (3) Parallelamente, con decisione 2000/137/CE ⁽⁴⁾, la Commissione ha accettato un impegno comune sui prezzi, fino al raggiungimento di una determinata soglia di volume, da parte di tre produttori esportatori ucraini, vale a dire le imprese Dnepropetrovsk Tube Works (qui di seguito denominata «DTW»), Nikopol Pivdennotrubny Works [successivamente ceduta alla Nikopolsky Seamless Tube Plant, qui di seguito denominata «Niko Tube» ⁽⁵⁾] e Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (qui di seguito denominata «NTRP»), comprendente misure di monitoraggio dell'impegno stesso. Di conseguenza, le

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 348/2000 è sostituita dalla seguente:

«Paese	Produttore	Codice addizionale TARIC
Croazia	Zeljezara Sisak d.d., Sisak	A064»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU C 353 del 19.11.1998, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 46 del 18.2.2000, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU C 198 del 13.7.2001, pag. 2.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 agosto 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2002 DELLA COMMISSIONE**del 23 agosto 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 agosto 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	68,0
	060	44,6
	999	56,3
0707 00 05	052	97,5
	999	97,5
0709 90 70	052	94,9
	999	94,9
0805 50 10	388	59,0
	528	57,5
	999	58,3
0806 10 10	052	79,3
	220	270,7
	400	196,7
	999	182,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	82,4
	400	96,3
	508	97,3
	512	99,5
	528	51,4
	720	70,9
	800	182,5
	804	92,1
	999	96,6
0808 20 50	052	111,6
	388	74,0
	512	81,5
	528	93,1
0809 30 10, 0809 30 90	999	90,0
	052	109,6
0809 40 05	999	109,6
	052	70,3
	060	68,0
	064	56,5
	066	65,3
	624	184,4
	999	88,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1517/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2002**

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, recante misure specifiche in favore delle isole minori del Mar Egeo, per quanto riguarda la coltura di taluni prodotti agricoli, di patate alimentari e di patate da semina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

1. L'aiuto previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93 per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 50 e 0701 90 90 e delle patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00 è erogato per le superfici:

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93 prevede la concessione di un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari e da semina, limitatamente ad una superficie sottoposta a coltivazione e a raccolta di 2 200 ettari all'anno. Le modalità di applicazione di questo regime sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 3404/93 della Commissione ⁽³⁾, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio. È necessario apportare adattamenti tecnici a tali disposizioni, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni in materia di controllo e le conseguenze che ne derivano in caso di inosservanza; per motivi di chiarezza ed efficienza amministrativa, è opportuno sostituire integralmente tali modalità.
- (2) La concessione dell'aiuto previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93 comporta la presentazione di domande di aiuto da parte dei produttori interessati. Occorre fissare un termine per la presentazione di tali domande, onde consentire controlli in loco che assicurino la corretta applicazione del regime di aiuto. È opportuno differenziare tale termine a seconda dello sbocco economico ai cui fini è praticata la coltura. Tenuto conto della durata del ciclo colturale della patata, è altresì opportuno prevedere tre diversi termini per la presentazione delle domande di aiuto relative a questo tipo di coltura.
- (3) Dev'essere istituito un regime di controllo per verificare la corretta esecuzione delle misure di applicazione adottate dalle autorità greche. Occorre altresì prevedere l'invio periodico di comunicazioni alla Commissione.
- (4) Occorre quindi abrogare il regolamento (CEE) n. 3404/93.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del luppolo,

a) aventi un'estensione minima di 0,1 ettari;

b) seminate e sottoposte ai normali lavori colturali;

c) che sono state oggetto, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, di una domanda di aiuto, la quale vale come dichiarazione delle superfici coltivate.

L'importo dell'aiuto è pari a 603 EUR per ettaro.

2. Per le patate da semina, l'erogazione dell'aiuto è inoltre soggetta alla condizione che le patate raccolte siano state certificate a norma della direttiva 66/403/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾. In caso di mancato ottenimento della certificazione, la domanda di aiuto si considera presentata per la coltura di patate alimentari.

3. Qualora la coltura non sia giunta alla fase di maturazione del prodotto a seguito di casi di forza maggiore o di calamità naturali che abbiano gravemente colpito la superficie coltivata dal dichiarante, le autorità greche possono ritenere giustificato il mantenimento del diritto all'aiuto.

I casi di forza maggiore invocati o le calamità naturali sono comunicati all'autorità greca competente entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si sono verificati. La relativa prova è fornita entro un mese dalla comunicazione.

La Grecia informa senza indugio la Commissione dei casi da essa riconosciuti come cause di forza maggiore o delle calamità naturali che giustificano il mantenimento del diritto all'aiuto.

Articolo 2

1. I produttori interessati presentano una domanda di aiuto all'organismo greco competente.

2. La domanda di aiuto viene presentata entro il termine stabilito dalle autorità greche e non oltre le seguenti date:

a) il 30 settembre di ogni anno, per le patate la cui raccolta è prevista nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo;

⁽¹⁾ GUL 184 del 27.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 68 del 12.3.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GUL 310 del 14.12.1993, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66.

b) il 10 marzo di ogni anno, per le patate la cui raccolta è prevista nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 luglio dello stesso anno;

c) il 15 maggio di ogni anno, per le patate la cui raccolta è prevista nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 ottobre dello stesso anno.

3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la domanda sia presentata tardivamente, l'importo dell'aiuto è ridotto del 20 %. Se il ritardo supera i 20 giorni, la domanda è irricevibile.

4. Nella domanda figurano almeno le indicazioni seguenti:

a) nome, cognome ed indirizzo del richiedente;

b) estensione delle superfici coltivate, espressa in ettari e are, e il riferimento catastale delle stesse o altre indicazioni riconosciute equivalenti dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

c) data della semina;

d) prodotto interessato, in particolare l'indicazione se si tratta di patate alimentari o da semina;

e) data prevista per la raccolta.

5. Se il totale delle superfici per le quali è richiesto l'aiuto supera l'estensione massima di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93, le autorità greche stabiliscono un coefficiente uniforme di riduzione da applicare a ciascuna domanda.

Articolo 3

1. La Grecia comunica alla Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, una stima del totale delle superfici per le quali sarà chiesto l'aiuto per la campagna successiva, ripartite per tipo di coltura: patate primaticce, patate destinate alla conservazione e patate da semina.

2. La Grecia comunica annualmente alla Commissione, entro il 30 agosto per le patate primaticce ed entro il 31 dicembre per le patate destinate alla conservazione e le patate da semina, i dati seguenti:

a) il totale delle superfici per le quali è stato richiesto l'aiuto;

b) il coefficiente di riduzione applicato, se del caso;

c) la superficie sottoposta a controllo;

d) il numero di irregolarità riscontrate e le superfici interessate per ciascun nomo.

Articolo 4

Le autorità nazionali prendono tutte le disposizioni necessarie per accertarsi che siano rispettate le condizioni alle quali è

subordinata la concessione degli aiuti previsti all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93.

Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e in loco. Il controllo amministrativo è esauriente e comprende verifiche incrociate con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo.

Le autorità nazionali eseguono controlli in loco per sondaggio, in base ad un'analisi dei rischi, su un numero di domande di aiuto che rappresentino almeno il 10 % dei beneficiari in ciascun nomo.

La Grecia stabilisce i criteri per la selezione delle superfici da controllare e ne informa la Commissione. Tali criteri devono consentire la selezione di un campione rappresentativo.

I controlli in loco comportano la misurazione di tutte le superfici a cui si riferisce la domanda. Qualora si riscontri un numero rilevante di irregolarità in un determinato nomo, le autorità competenti procedono a controlli supplementari nell'anno in corso e aumentano la percentuale delle domande da sottoporre a controllo in tale nomo nella campagna successiva.

Articolo 5

1. Qualora un aiuto sia stato indebitamente pagato, i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato in base al tempo trascorso tra la data del versamento dell'aiuto e il rimborso dell'indebito da parte del beneficiario.

Se il pagamento indebito è dovuto a dichiarazioni o documenti falsi ovvero a grave negligenza del beneficiario si applica un'ammenda pari all'importo indebitamente versato. Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.

2. Gli importi recuperati vengono versati agli organismi o ai servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3404/93 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1518/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2002**

che deroga, per talune regioni della Comunità, al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, relativamente al ritiro dei terreni dalla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/2001 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/2002⁽⁴⁾ stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie, in particolare quelli per il ritiro dei seminativi dalla produzione.
- (2) Secondo quanto previsto all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, le superfici ritirate dalla produzione devono rimanere a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto e non devono essere adibite, salvo disposizione contraria, né alla produzione agricola, né ad altro uso lucrativo. Le inondazioni che hanno colpito alcune regioni della Comunità hanno compromesso l'allevamento del bestiame, l'approvvigionamento di foraggi e arrecato rischi gravi di perdite economiche ai produttori, costretti a vendere il loro bestiame nell'impossibilità di nutrirlo con un'alimentazione normale. È pertanto auspicabile trovare alternative temporanee autorizzando, in casi debitamente giustificati secondo criteri obiettivi e a condizione che almeno il 33 % delle superfici foraggere dell'azienda sia stato inondato, il riutilizzo

dei terreni messi a riposo nel quadro del regime dei seminativi, provvedendo peraltro a garantire il carattere non lucrativo di tale utilizzo.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, per la campagna 2002/03 le superfici dichiarate a riposo possono essere utilizzate per mantenervi e alimentarvi il bestiame, nelle regioni menzionate in allegato al presente regolamento, in casi debitamente giustificati secondo criteri obiettivi e a condizione che almeno il 33 % delle superfici foraggere dell'azienda sia stato inondato.

2. Le autorità nazionali prendono tutte le misure necessarie per garantire che sia rispettato il carattere non lucrativo dell'utilizzazione dei terreni messi a riposo e, in particolare, che i prodotti raccolti su questi terreni siano esclusi dal regime di aiuto per i foraggi essiccati istituito dal regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio⁽⁵⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto a decorrere dal 9 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 51 del 22.2.2002, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.

ALLEGATO

DEUTSCHLAND

Niedersachsen (gesamtes Gebiet)

Sachsen-Anhalt (Landkreise: Stendal, Salzwedel, Ohrekreis, Bördekreis, Halberstadt, Wernigerode, Quedlinburg, Wittenberg, Jerichower Land, Anhalt-Zerbst, Köthen, Bitterfeld, Bernburg)

Mecklenburg-Vorpommern (Landkreise: Ludwigslust, Parchim, Nordwest Mecklenburg, Güstrow, Demmin, Mecklenburg-Strelitz)

Schleswig-Holstein (gesamtes Gebiet)

Brandenburg (gesamtes Gebiet)

Sachsen (gesamtes Gebiet)

Bayern (Regierungsbezirke: Oberbayern, Schwaben, Niederbayern; Landkreise: Regensburg, Cham, Schwandorf)

UNITED KINGDOM

Scotland

Northern Ireland

England:

— Counties: Avon, Durham, Humberside, North Yorkshire, Somerset, West Yorkshire, Wiltshire

EIRE

ÖSTERREICH

Niederösterreich (gesamtes Bundesland)

Oberösterreich (gesamtes Bundesland)

Salzburg (Politische Bezirke: Flachgau, Hallein)

REGOLAMENTO (CE) N. 1519/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2002

recante deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda i pagamenti per superficie per determinati seminativi e i pagamenti per il ritiro dei terreni dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2002/03 ai produttori di talune regioni d'Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che la Commissione possa consentire agli Stati membri, subordinatamente alla situazione di bilancio, che, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, venga autorizzata in alcune regioni l'esecuzione di pagamenti anteriormente alla data normale prevista del 16 novembre, fino a concorrenza del 50 % dei pagamenti per superficie, ivi compreso il pagamento supplementare per il grano duro, e il pagamento per il ritiro di terreni dalla produzione negli anni durante i quali eccezionali condizioni climatiche hanno comportato una riduzione delle rese tale da causare gravi difficoltà finanziarie ai coltivatori.
- (2) La produzione di seminativi in Italia nelle regioni del «Mezzogiorno» e delle isole Sicilia e Sardegna è stata colpita da una forte siccità durante e dopo la fioritura. Questa situazione eccezionale è all'origine di una resa media insolitamente ridotta.
- (3) Per alcuni produttori, ciò ha comportato gravi difficoltà finanziarie.
- (4) Data questa situazione in Italia, e tenuto conto della situazione di bilancio, occorre autorizzare tale paese ad effettuare, anteriormente al 16 novembre 2002, anticipi dei pagamenti per superficie per le colture arabili per la campagna 2002/03.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999, un pagamento anticipato, a titolo della campagna 2002/03, pari al massimo al 50 % dell'importo dei pagamenti per superficie per i seminativi, ivi compresi il pagamento supplementare per il grano duro, nonché dei pagamenti per il ritiro dei terreni dalla produzione, può essere effettuato a partire dal 26 agosto 2002 a favore dei produttori italiani delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

2. Il pagamento anticipato di cui al paragrafo 1 può essere effettuato solo a condizione che, il giorno del pagamento, il produttore in questione risulti ammissibile.

3. L'Italia effettua il pagamento anticipato a favore dei produttori al più tardi entro il 15 ottobre 2002.

4. Per il calcolo del pagamento per superficie finale ai produttori che beneficiano del pagamento anticipato, l'autorità competente terrà conto:

- a) di eventuali riduzioni della superficie ammissibile del produttore;
- b) di eventuali anticipi versati conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto a decorrere dal 26 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1520/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2002**

recante modifica del regolamento (CE) n. 899/2002 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo concluso con l'Ungheria. La soppressione delle restituzioni per il frumento tenero esportato in Ungheria costituisce una delle concessioni previste.

È quindi opportuno modificare le destinazioni previste dal regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione ⁽⁶⁾.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 899/2002 è modificato come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente testo:

«che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia»;

- 2) all'articolo 1 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. L'aggiudicatario riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia.»;

- 3) il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

«Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1521/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2002
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1483/2002 della Commissione ⁽⁵⁾. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1483/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Austria e Svezia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1483/2002 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 4.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2002

recante modifica alla decisione 2000/137/CE che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e revoca un impegno

(2002/669/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Il 19 novembre 1998, la Commissione ha aperto un procedimento sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra gli altri paesi, dell'Ucraina ⁽³⁾.
- (2) Il procedimento ha portato all'istituzione, nel febbraio 2000, di un dazio antidumping, con il regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio ⁽⁴⁾, al fine di eliminare gli effetti pregiudizievole del dumping.
- (3) Parallelamente, con decisione 2000/137/CE ⁽⁵⁾, la Commissione ha accettato un impegno comune sui prezzi, fino al raggiungimento di una determinata soglia di volume, da parte di tre produttori esportatori ucraini, vale a dire le imprese Dnepropetrovsk Tube Works («DTW»), Nikopol Pivdennotrubny Works [successivamente ceduta alla Nikopolsky Seamless Tube Plant, «Niko Tube» ⁽⁶⁾] e Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant («NTRP»), i cui prodotti erano esenti dal dazio antidumping ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 348/2000.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 353 del 19.11.1998, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 46 del 18.2.2000, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU C 198 del 13.7.2001, pag. 2.

B. RITIRO VOLONTARIO DELL'IMPEGNO COMUNE

- (4) Le società DTW, Niko Tube e NTRP hanno comunicato alla Commissione di voler revocare l'impegno comune. I nomi DTW, Niko Tube e NTRP, devono essere quindi eliminati dall'elenco delle società i cui prodotti sono esenti dal dazio antidumping ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2000/137/CE.
- (5) Parallelamente alla presente decisione, il regolamento (CE) n. 1515/2002 del Consiglio ⁽⁷⁾ ha revocato l'esenzione dal dazio antidumping concessa alle società DTW, Niko Tube e NTRP, modificando l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 348/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È revocato l'impegno comune accettato da Dnepropetrovsk Tube Works, Nikopol Pivdennotrubny Works (successivamente ceduta alla Nikopolsky Seamless Tube Plant, «Niko Tube») e Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant («NTRP»).

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1 della decisione 2000/137/CE è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese	Fabbricante	Codice addizionale TARIC
Croazia	Zeljezara Sisak d.d., Sisak	A064»

⁽⁷⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2002

recante modifica della decisione 98/256/CE del Consiglio che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina

[notificata con il numero C(2002) 3097]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/670/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 98/256/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modificata da ultimo dalla decisione 98/692/CE della Commissione ⁽⁵⁾, è mantenuta quale misura transitoria dall'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (2) Il parere del comitato scientifico direttivo (CSD), del 16 maggio 2002, sulla sicurezza degli embrioni bovini conclude che, per quanto riguarda il rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli embrioni bovini, non occorrono, da un punto di vista scientifico, misure ulteriori rispetto a quelle prescritte dai protocolli della Società internazionale per il trasferimento di embrioni.
- (3) Il parere del CSD, del 14-15 settembre 2000, sull'esportazione dal Regno Unito di vitello non disossato conclude che non vi è prova alcuna della pericolosità

delle carcasse non disossate di vitelli di età compresa tra i 6 e i 9 mesi esportate secondo i criteri del programma di esportazione su base cronologica (Date-Based Export Scheme: DBES) di cui alla decisione 98/256/CE.

- (4) In seguito alla sessione generale del maggio 2002, la commissione del codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) sta modificando il capitolo BSE del codice zoosanitario nel senso di esigere che la carne bovina fresca ricavata da animali di età superiore ai 9 mesi ed esportata da paesi ad alto rischio venga disossata e di inserire gli embrioni bovini nell'elenco dei prodotti vendibili senza restrizioni.
- (5) Nel marzo 2002 il Regno Unito ha chiesto la modifica del DBES per consentire alle società interessate di macellare e trasformare tanto i bovini idonei ai fini del DBES quanto quelli non idonei, a condizione che esistano sistemi di separazione adeguati.
- (6) Nel corso di una missione ispettiva effettuata in Gran Bretagna dal 27 al 31 maggio 2002, agli ispettori dell'Ufficio alimentare e veterinario è stata presentata una proposta di modifica del protocollo DBES per quanto riguarda i metodi necessari e le procedure operative. Gli ispettori hanno concluso che il protocollo proposto, se correttamente applicato, consentirebbe un controllo ufficiale adeguato degli animali e delle merci idonei ai fini del DBES. Sono state fatte raccomandazioni per quanto riguarda il miglioramento dei controlli diretti a stabilire quali bovini siano idonei ai fini del DBES. Nella sua risposta alla relazione di missione il Regno Unito si è impegnato a includere tali raccomandazioni nel protocollo DBES.
- (7) La decisione 1999/514/CE della Commissione ⁽⁸⁾ stabilisce la data a decorrere dalla quale si può procedere a spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nell'ambito del DBES ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE. per chiarezza, è opportuno introdurre tale disposizione in quest'ultima decisione e abrogare di conseguenza la decisione 1999/514/CE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 113 del 15.4.1998, pag. 32.⁽⁵⁾ GU L 328 del 4.12.1998, pag. 28.⁽⁶⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.⁽⁸⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 42.

- (8) La decisione 98/256/CE deve essere modificata di conseguenza.
- (9) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/256/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In attesa di un esame globale della situazione e in deroga alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di protezione contro la BSE, il Regno Unito provvede affinché non siano spedite dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi le merci seguenti:

- a) bovini vivi;
- b) farina di carne, farina di ossa, farina di carne e di ossa ottenute da mammiferi;
- c) mangimi e fertilizzanti contenenti le sostanze di cui alla lettera b).»;
- 2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3, il Regno Unito può autorizzare la spedizione verso altri Stati membri o paesi terzi dei prodotti sottoelencati ottenuti da bovini nati ed allevati nel Regno Unito ed ivi macellati nel rispetto del paragrafo 4, degli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 e, a seconda dei casi, dell'allegato II o III:

- a) "carni fresche" ai sensi della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (*);
- b) "carni macinate" e "preparazioni di carni" ai sensi della direttiva 94/65/CE del Consiglio (**);
- c) "prodotti a base di carne" ai sensi della direttiva 77/99/CEE del Consiglio (***);
- d) alimenti per carnivori domestici.

2. Le carni fresche di cui al paragrafo 1, lettera a), se ricavate da animali di età superiore ai 9 mesi, devono essere disossate e sottoposte all'asportazione di tutti i tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti.

3. Le carni fresche di cui al paragrafo 1, lettera a), devono essere sezionate, immagazzinate e trasportate nel rispetto degli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 e, a seconda dei casi,

dell'allegato II o III. Le carni fresche possono essere utilizzate per la fabbricazione dei prodotti di cui alle lettere b), c) e d), nel rispetto del presente articolo, degli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 e, a seconda dei casi, dell'allegato II o III.

4. I bovini di cui al paragrafo 1 devono essere macellati in tempi diversi da quelli in cui vengono macellati i bovini che non soddisfano i requisiti dell'allegato II o, a seconda dei casi, dell'allegato III. Prima della macellazione si dovrà procedere ad una sicura selezione e separazione degli animali vivi, in modo da garantire che, durante i periodi destinati alla macellazione degli animali idonei, vengano macellati soltanto tali animali. Prima dell'inizio di un periodo di macellazione di animali idonei, il mattatoio deve essere ripulito a fondo e disinfettato.

5. La spedizione dei prodotti di cui all'allegato III può iniziare il 1° agosto 1999.

(*) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(**) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

(***) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.»;

- 3) l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) i) nei quali i prodotti non imballati sono immagazzinati in locali frigoriferi non adibiti nel contempo al magazzinaggio di prodotti bovini non conformi al presente articolo e agli articoli 6, 9, 11, 12 e 13 e che vengono sigillati dall'autorità competente quando questa non sia presente;

ii) nei quali i prodotti imballati sono immagazzinati nei locali frigoriferi in modo tale da essere chiaramente ed efficacemente isolati dai prodotti bovini non conformi al presente articolo e agli articoli 6, 9, 11, 12 e 13;»

- 4) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 1999/514/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Nell'allegato II, il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Le carni fresche e i prodotti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e d), a base di tali carni ottenuti da bovini macellati in Irlanda del Nord possono essere spediti dal Regno Unito in forza dell'articolo 6, purché siano stati ottenuti da animali idonei ai fini dell'Export Certified Herds Scheme (programma per l'esportazione da allevamenti certificati: ECHS) provenienti da mandrie idonee ai fini dell'ECHS. Le carni fresche, se ricavate da animali di età superiore ai 9 mesi, devono essere disossate e sottoposte all'asportazione di tutti i tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti.»
 2. nell'allegato II, il punto 9 è sostituito dal seguente:
 - «9. La macellazione degli animali idonei ai fini dell'ECHS avrà luogo in macelli che applicano la separazione temporale di cui all'articolo 6, paragrafo 4.»
 3. l'allegato III è modificato come segue:
 - a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Le carni fresche e i prodotti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e d), a base di tali carni ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito possono essere spediti dal Regno Unito in forza dell'articolo 6, purché siano stati ottenuti da animali idonei ai fini del programma di esportazione su base cronologica (Date-Based Export Scheme: DBES), nati dopo il 1° agosto 1996. Le carni fresche, se ricavate da animali di età superiore ai 9 mesi, devono essere disossate e sottoposte all'asportazione di tutti i tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti.»
 - b) Il punto 5 è sostituito dal seguente:
 - «5. La macellazione degli animali idonei ai fini del DBES avrà luogo in macelli che applicano la separazione temporale di cui all'articolo 6, paragrafo 4. La macellazione in Irlanda del Nord di animali idonei ai fini del DBES originari della Gran Bretagna, o viceversa la macellazione in Gran Bretagna di animali idonei ai fini del DBES originari dell'Irlanda del Nord, sono autorizzate soltanto se tutte le pertinenti informazioni sono disponibili.»
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2002

che modifica la decisione 97/569/CE al fine di inserirvi uno stabilimento rumeno di elaborazione di prodotti a base di carni di selvaggina

[notificata con il numero C(2002) 3102]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/671/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne sono stati fissati dalla decisione 97/569/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/74/CE ⁽⁴⁾.
- (2) La Commissione ha ricevuto dal governo della Romania informazioni concernenti uno stabilimento che elabora prodotti a base di carni di selvaggina con la garanzia che esso si conforma interamente ai pertinenti requisiti sanitari della Comunità e che, qualora detta condizione dovesse venir meno, le sue esportazioni verso la Comunità europea sarebbero sospese.
- (3) È pertanto possibile redigere, per quanto riguarda la Romania, un elenco provvisorio di stabilimenti che

elaborano prodotti a base di carni di selvaggina. La decisione 97/569/CE va di conseguenza opportunamente modificata.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo di cui all'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/569/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

País: Rumania — Land: Rumänien — Land: Rumänien — Κράτος: Ρουμανία — Country: Romania — Pays: Roumanie — Paese: Romania — Land: Roemenië — País: Roménia — Maa: Romania — Land: Rumänien

1	2	3	4	5	6
A-13	SC FACOS SA	Zona Industrială Scheia	Suceava	Impianto di trasformazione	Prodotti a base di carni di selvaggina

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 33 del 2.2.2002, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2002

recante modifica della decisione 97/468/CE al fine di inserirvi uno stabilimento della Groenlandia che produce carni di selvaggina

[notificata con il numero C(2002) 3094]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/672/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elenchi provvisori di stabilimenti di produzione di carni di selvaggina sono stati fissati dalla decisione 97/468/CE della Commissione che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina ⁽³⁾.
- (2) La Groenlandia ha trasmesso un elenco di stabilimenti di produzione di carni di selvaggina la cui conformità alle norme comunitarie è certificata dalle autorità competenti.
- (3) È pertanto possibile redigere, per quanto riguarda la Groenlandia, un elenco provvisorio di stabilimenti che producono carni di selvaggina.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo di cui all'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/468/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

País: Groenlandia — Land: Grønland — Land: Grönland — Κράτος: Γροιλανδία — Country: Greenland — Pays: Groenland — Paese: Groenlandia — Land: Groenland — País: Gronelândia — Maa: Grönlanti — Land: Grönland

1	2	3	4	5	6
4385	NUKA A/S	Kangerlussuaq	Kangerlussuaq	PH, CS	a (bue muschiato, renna)

⁽¹⁾ GUL 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GUL 2 del 5.1.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GUL 199 del 26.7.1997, pag. 62.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2002

recante approvazione dei programmi relativi all'effettuazione negli Stati membri di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

[notificata con il numero C(2002) 3112]

(2002/673/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede un contributo finanziario della Comunità destinato all'attuazione di misure tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria e per la formazione o il perfezionamento nel settore veterinario.
- (2) Con la decisione 2002/649/CE della Commissione ⁽³⁾ gli Stati membri hanno convenuto di effettuare un'indagine sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici. Tali indagini potrebbero portare a una revisione della normativa vigente e contribuire alla conoscenza delle possibili minacce alla salute dell'uomo e degli animali provenienti dalla fauna selvatica.
- (3) La suddetta decisione ha fissato il contributo finanziario della Comunità per tali indagini al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per il campionamento e l'analisi dei campioni, nei limiti di un massimale di 500 000 EUR per l'insieme degli Stati membri.
- (4) I programmi presentati dagli Stati membri sono stati esaminati dalla Commissione e vengono approvati individualmente dalla Comunità, che concede un contributo finanziario a ciascun programma approvato.
- (5) Sembra inoltre opportuno prevedere formulari standard da utilizzare per riportare i risultati delle indagini e presentare la domanda di cofinanziamento delle spese sostenute dallo Stato membro per l'attuazione del programma.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi di effettuazione delle indagini relative all'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici sono approvati per gli Stati membri elencati nell'allegato I per il periodo specificato.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il campionamento e l'analisi dei campioni, nei limiti del massimale fissato nell'allegato I.
3. La Comunità versa il contributo finanziario per i programmi indicati al paragrafo 1 a condizione che entro il 30 settembre 2003 lo Stato membro interessato:
 - a) dimostri alla Commissione in maniera soddisfacente di aver messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'attuazione del programma;
 - b) presenti una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma e sui risultati ottenuti, come specificato agli allegati II, III e IV; tale relazione sarà corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute durante il periodo di durata del programma, conformemente all'allegato V;
 - c) dimostri alla Commissione in maniera soddisfacente che il programma è stato efficacemente attuato in conformità delle linee guida figuranti nell'allegato della decisione 2002/649/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.⁽³⁾ GU L 213 del 9.8.2002, pag. 38.

ALLEGATO I

Elenco degli Stati membri per i quali sono stati approvati i programmi di effettuazione delle indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

Stati membri	Periodo	Massimale
Italia — 1 ⁽¹⁾	1° agosto 2002-30 giugno 2003	31 800 EUR

⁽¹⁾ Per l'Italia le regioni Lombardia e Veneto.

ALLEGATO II

RELAZIONE FINALE SUI DATI RELATIVI AGLI ALLEVAMENTI AVICOLI ⁽¹⁾

(salvo anatre e oche)

Esame sierologico secondo il punto A.1 delle linee guida

Stato membro: Data: Periodo da: a:

Regione ⁽²⁾	Numero totale di allevamenti avicoli ⁽³⁾	Numero totale di allevamenti sottoposti a campionamento	Numero totale di allevamenti positivi	Numero di allevamenti virologicamente positivi per il sottotipo H 5	Numero di allevamenti virologicamente positivi per il sottotipo H 7	Numero totale di allevamenti di animali da cortile	Numero totale di allevamenti di animali da cortile sottoposti a campionamento	Numero di allevamenti positivi	Numero di allevamenti virologicamente positivi per il sottotipo H 5	Numero di allevamenti virologicamente positivi per il sottotipo H 7
Totale										

⁽¹⁾ Per «allevamento», si intende branco o azienda a seconda del contesto.
⁽²⁾ Regione come definita nel programma approvato dallo Stato membro.
⁽³⁾ Riportare il numero totale delle aziende in una regione indicando se sono compresi gli animali da cortile, a seconda se l'indagine riguarda anche questo gruppo; in tal caso utilizzare le colonne 7-10.

ALLEGATO III

RELAZIONE FINALE SUI DATI RELATIVI AGLI ALLEVAMENTI DI ANATRE E OCHE ^(*)

secondo il punto A.2 delle linee guida

Esame virologico e in parte sierologico ^(*)

Stato membro:									
Data:									
Periodo da:									
a:									
Regione ^(*)	Numero totale di allevamenti di anatre e oche sottoposti a campionamento	Numero totale di allevamenti virologicamente positivi	Numero totale di allevamenti virologicamente positivi per il sottotipo H 5	Numero totale di allevamenti virologicamente positivi per il sottotipo H 7	Numero totale di allevamenti sierologicamente positivi	Numero totale di allevamenti sierologicamente positivi per il sottotipo H 5	Numero totale di allevamenti sierologicamente positivi per il sottotipo H 7		
Totale									

^(*) Per «allevamento» si intende branco o azienda a seconda del contesto.^(*) Esame sierologico qualora tale possibilità venga scelta secondo il punto A.2, secondo trattato, delle linee guida.^(*) Regione come definita nel programma approvato dallo Stato membro.

ALLEGATO V

RELAZIONE FINANZIARIA FINALE E DOMANDA DI PAGAMENTO

Una tabella per ciascuna indagine relativa a pollame/animali da cortile/volatili selvatici ^(a)

Stato membro: Data: Periodo da: a:

Misure ammissibili al cofinanziamento ^(b)		
Metodi delle analisi di laboratorio	Numero di prove effettuate per ciascun metodo	Costi
Screening sierologico preliminare ^(c)		
Prova di inibizione dell'emoagglutinazione (HI) per H5/H7		
Prova di isolamento del virus		
Altre misure	Specificare le attività	
Campionamento		
Altre		
Totale		

^(a) Cancellare la voce inutile.^(b) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.^(c) Indicare la prova utilizzata.

Il sottoscritto certifica che i dati sopra riportati sono corretti e che nessun altro contributo comunitario è stato chiesto per queste misure.

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2002
che riconosce la Slovacchia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

[notificata con il numero C(2002) 3121]

(2002/674/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'allegato III, parte B, punto 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, i vegetali e il polline vivo per l'impollinazione di *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L., esclusa la specie *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., *Stranvaesia* Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi diversi da quelli riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. (di seguito «organismi nocivi») non possono essere introdotti in alcune zone protette degli Stati membri.
- (2) Nel 1999, la Slovacchia ha chiesto di essere riconosciuta indenne dal suddetto organismo nocivo.
- (3) Secondo informazioni ufficiali fornite dalla Slovacchia e stando ai dati raccolti nel corso di una missione svolta nell'aprile 2000 dall'Ufficio alimentare e veterinario, l'organismo nocivo suddetto non è presente in Slovacchia e questo paese ha mantenuto rigorose procedure di controllo, ispezione ed analisi nei confronti di tale organismo nocivo.
- (4) Si può pertanto stabilire che non vi sono rischi di diffusione del suddetto organismo nocivo.

- (5) La presente decisione non pregiudica eventuali ulteriori risultanze che possano dimostrare che l'organismo nocivo in causa è presente in Slovacchia. La Commissione chiederà alla Slovacchia di fornire ogni anno tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare la situazione di cui sopra.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Slovacchia è riconosciuta indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

La Commissione chiederà alla Slovacchia di fornire ogni anno tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare la situazione di cui sopra.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2002

che accetta l'impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia

(2002/675/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 358/2002 ⁽³⁾, la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.
- (2) In seguito all'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta figurano nel regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.
- (3) L'inchiesta ha confermato le conclusioni provvisorie in materia di dumping e pregiudizio relative alle importazioni originarie dei suddetti paesi.

B. IMPEGNO

- (4) In seguito all'istituzione dei dazi antidumping provvisori, un produttore esportatore ceco che ha collaborato ha offerto un impegno sui prezzi, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del 22 dicembre 1995 (il «regolamento di base»). In detto impegno, il produttore esportatore ha offerto di vendere il prodotto in questione a prezzi uguali o superiori, in modo da eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping.

- (5) Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a fornire riguardo alle proprie esportazioni nella Comunità, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace sull'impegno. Va aggiunto che la struttura delle vendite di questo produttore esportatore è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione dell'impegno è limitato.
- (6) Alla luce di quanto precede, l'impegno offerto è ritenuto accettabile.
- (7) Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell'impegno da parte della società, al momento della presentazione alla competente autorità doganale della richiesta di immissione in libera pratica a seguito dell'impegno, l'esenzione dal dazio sarà subordinata alla presentazione di una fattura contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1514/2002. Questo livello di informazione è necessario anche per consentire alle autorità doganali di accertare con sufficiente precisione che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponda al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping.
- (8) In caso di violazione, revoca dell'impegno o di una sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accettato l'impegno offerto dal produttore in appresso elencato in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.

Paese	Società	Codice Addizionale TARIC
Repubblica ceca	Bovex s.r.o, Hercikova 4, 612 000 Brno, Repubblica ceca	A387

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 4.⁽³⁾ GU L 56 del 27.2.2002, pag. 4.⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione
